



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 24 Ottobre 2023

IN DIRETTA

[Euroconference In Diretta puntata del 24 ottobre 2023](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

[Beni di provenienza extracomunitaria introdotti in un deposito Iva a seguito di immissione in libera pratica](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

[Le possibili integrazioni del 730/2023](#)

di Laura Mazzola

CRISI D'IMPRESA

[L'imposta di registro sul decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione](#)

di Francesca Benini

PENALE TRIBUTARIO

[Sono utilizzabili fiscalmente gli elementi raccolti dalla Gdf senza il rispetto delle garanzie penali](#)

di Gianfranco Antico

IMPOSTE INDIRETTE

[L'Amministrazione finanziaria si uniforma alla Cassazione: il coacervo successorio è abrogato](#)

di Marco Alberi



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 24 ottobre 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

**La professionalità
va riconosciuta**

**100
BEST IN CLASS
2024 Edition**

EC Euroconference | **Forbes** | sponsored by **TeamSystem**

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Beni di provenienza extracomunitaria introdotti in un deposito Iva a seguito di immissione in libera pratica

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società italiana ha proceduto all'acquisto di merce estera consegnata presso un deposito fiscale italiano, ricevendo fattura dal fornitore estero in valuta, che ha proceduto a contabilizzare in prima nota al cambio giornaliero previsto dalla Banca d'Italia.

La stessa ha poi provveduto:

- a versare in dogana l'Iva richiesta come da bolletta e
- a emettere autofattura (TD23) calcolando l'imponibile non al cambio utilizzato nella bolletta doganale ma a quello in cui è stata registrata la fattura del fornitore in prima nota.

Questo ha comportato l'emissione di un'autofattura con un imponibile e un'imposta inferiore rispetto a quella che si sarebbe avuta utilizzando il cambio corretto.

Si chiede di sapere se è possibile sanare questa situazione emettendo eventualmente un'autofattura a differenza datata con la data dell'autofattura originaria e trasmettendola in ritardo, e se si quale sanzione deve essere applicata.

Questo errore ha impattato anche sulla LIPE presentata per cui si chiede di sapere se deve essere sanata anche questa e in caso positivo come.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le possibili integrazioni del 730/2023

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Il contribuente, che si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare all'interno del **modello 730/2023**, può procedere all'**integrazione della dichiarazione originariamente presentata**.

In particolare, il contribuente potrebbe trovarsi nelle seguenti ipotesi:

1. **l'integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata;**
2. **l'integrazione riguarda unicamente i dati del sostituto di imposta;**
3. **l'integrazione riguarda entrambe le ipotesi precedenti, ossia un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata, e la variazione dei dati del sostituto di imposta;**
4. **l'integrazione comporta un minor credito o un maggior debito di imposta.**

Nell'**ipotesi 1)** il contribuente può procedere alternativamente con la presentazione:

- di un **modello 730/2023 integrativo del precedente, entro il 25.10.2023**, con l'indicazione del **codice "1"** nella casella "**730 integrativo**" del frontespizio;
- di un **modello Redditi PF 2023 integrativo del 730/2023, entro il 30.11.2023**, ovvero entro il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno in corso**, oppure entro il **31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Nell'**ipotesi 2)** il contribuente può presentare, **entro il 25.10.2023, un nuovo modello 730/2023**, con l'indicazione del **codice "2"** nella casella "**730 integrativo**" del frontespizio.

Nell'**ipotesi 3)**, ossia l'unione delle due precedenti, il contribuente può presentare, **entro il 25.10.2023, un nuovo modello 730/2023**, con l'indicazione del **codice "3"** nella casella "**730 integrativo**" del frontespizio.

Infine, nell'**ipotesi 4)**, il contribuente non può integrare il modello con un nuovo 730/2023 integrativo, ma deve presentare il **modello Redditi PF 2023**, alternativamente:

- **entro il 30.11.2023**, inserendo, il *flag* all'interno della casella denominata "**Correttiva nei termini**" del frontespizio;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo, ossia **entro il 30.11.2024**, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata "**Dichiarazione integrativa**" del frontespizio;
- **entro il 31.12.2028**, ossia del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata "**Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/98)**".

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2023 o un modello Redditi PF 2023, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai "**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**", l'obbligo di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme** dovute in base a quanto originariamente indicato.

Ne deriva che il primo modello presentato, in riferimento al periodo di imposta 2022, ha già comportato addebiti o accrediti.

Si pensi, ad esempio, ad una contribuente che, in relazione al periodo 2022, ha presentato un **modello 730/2023**, al fine di dichiarare i **redditi fondiari e di pensione**.

Tale modello liquidava con un'imposta ordinaria a credito, chiesta a rimborso, per 66,00 euro.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		.00	66.00	.00	66.00	.00	.00

Successivamente, la contribuente si ricorda di aver sottoscritto, in data 1.1.2022, un contratto di locazione con **opzione per la cedolare secca**.

Presenta, pertanto, un **modello Redditi PF 2023 correttivo nei termini** (caso sub d), il quale deve riportare, all'interno del rigo RN42, colonna 2, l'importo già rimborsato dall'ente pensionistico (pari a 66 euro).



	730/2023	
Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2023	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato
RN42	,00	66,00

L'imposta di registro sul decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione

di **Francesca Benini**

Master di specializzazione

Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi

Scopri di più

La C.G.T. del Veneto, con la sentenza n. 3077/05/2023, si è recentemente pronunciata in merito al corretto regime fiscale, ai fini dell'**imposta di registro**, da applicare al c.d. "*decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione*", ossia al decreto con il quale un terzo, nell'ambito di un concordato fallimentare, assume le passività fallimentari e, per contro, riceve, quale corrispettivo, **l'attivo fallimentare**.

In particolare, i giudici di secondo grado si sono espressi in merito all'assoggettamento del citato decreto ad **imposta di registro in misura fissa**, ovvero **in misura proporzionale**. Sulla tematica si è espressa in passato l'Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 27/E/2012](#), ha affermato il principio secondo cui il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione debba "*essere assoggettato ad **imposta di registro in misura proporzionale**, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), Tariffa, Parte Prima, del TUR che prevede l'applicazione delle <<stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti>>*".

Tale affermazione si basa sul principale e fondamentale motivo che, a detta dell'Agenzia delle entrate, il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione rientrerebbe nella **categoria degli atti giudiziari recanti trasferimenti della proprietà**.

Secondo l'ufficio, infatti, "*il concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 della legge fallimentare si caratterizza in via generale per la circostanza che **l'assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura pattuita**, in base allo schema civilistico dell'accollo (articolo 1273 del codice civile) **dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari***".

Resta fermo, secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate, che tali atti non debbano essere assoggettati all'imposta proporzionale, solamente nel caso in cui **abbiano ad oggetto operazioni incluse** nell'ambito dell'Iva, nel qual caso l'imposta di registro deve essere applicata in **misura fissa**, in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui all'[articolo 40, D.P.R. 131/1986](#).

L'Agenzia delle entrate ha, pertanto, sempre ritenuto che il trattamento impositivo del decreto di omologa del concordato fallimentare non sia equiparabile a quello del **concordato con cessione di beni** o a quello con garanzia, ossia a quei decreti **che scontano l'imposizione in misura fissa** a norma della lettera g) dell'articolo 8, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1981.

Tale trattamento impositivo, secondo l'Amministrazione finanziaria, dovrebbe essere **applicato a prescindere da una analisi** specifica del contenuto del singolo atto da tassare.

La tesi dell'Agenzia delle entrate è stata (correttamente) disattesa da parte della C.G.T. del Veneto, con la richiamata sentenza n. 3077/05/2023. In particolare, i giudici veneti hanno affermato che, diversamente da quanto statuito dall'Amministrazione finanziaria, **l'imposta di registro in misura proporzionale** deve essere applicata **solo ed esclusivamente** nel caso in cui il **decreto di omologazione del concordato fallimentare** con assunzione **produca effetti immediatamente traslativi**.

Tale imposta non può essere applicata in **misura indiscriminata**, ma deve essere analizzato nel dettaglio ciascun singolo caso. Secondo i giudici veneti, infatti, in assenza di effetti traslativi, il provvedimento giudiziario deve scontare **l'imposta di registro in misura fissa**.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i giudici veneti hanno osservato che, nel caso oggetto di esame, l'effetto traslativo del decreto si sarebbe prodotto *“con successivo decreto di trasferimento del G.D. che provvederà anche in ordine alla cancellazione dei pregiudizi gravanti sui beni oggetto di trasferimento”*.

Secondo i giudici tributari, in virtù di tale previsione, il decreto di omologazione non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo dei **beni del fallito in capo al terzo assuntore**; ciò in quanto tale effetto sarebbe stato differito e sospeso finì all'adozione da parte del **Giudice delegato di un apposito** e successivo decreto di trasferimento.

In assenza di effetti traslativi del decreto, i giudici veneti hanno correttamente ritenuto che il **decreto di omologa oggetto di esame** dovesse essere assoggettato ad imposta di registro **in misura fissa**.

Sono utilizzabili fiscalmente gli elementi raccolti dalla Gdf senza il rispetto delle garanzie penali

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

L'[articolo 220](#), disp.att., c.p.p., dispone che: *“Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti **emergono indizi di reato**, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire **per l’applicazione della legge penale** sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”*.

La norma sembra affermare che – solamente alla ricorrenza di **indizi di reato** – i funzionari fiscali devono assicurare il rispetto delle **garanzie contemplate dal codice di procedura penale** per raccogliere gli **elementi utili** *“per l’applicazione della legge penale”*. In mancanza, gli elementi raccolti non potrebbero essere utilizzati, cadendo sotto la scure della *“inutilizzabilità”* prevista dall'[articolo 191 c.p.p.](#); norma che, però, non trova una **copia conforme** nell’ordinamento tributario.

Sul punto, la GdF, con la circolare n. 1/2018, ha affermato che, se durante le attività ispettive (non soltanto di natura fiscale) siano acquisite risultanze tali da configurare, quanto meno nei principali elementi costitutivi di carattere materiale, *“una violazione tributaria penalmente rilevante – e, dunque, non già semplici indizi di reato – **gli operanti**, alla luce delle qualifiche di polizia giudiziaria dagli stessi rivestite, **devono provvedere senza ritardo ad informare il Pubblico Ministero competente**, a norma dell’art. 347 c.p.p.; analogo obbligo è previsto dall’art. 331 c.p.p. per i pubblici ufficiali che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio”*.

La giurisprudenza dominante ritiene di poter **confinare tale principio al solo ambito penale**, al di fuori del quale non varrebbero più le garanzie previste dal C.p.p. e le preclusioni processuali in esso contemplate.

In questo contesto registriamo l’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 1506/2019) ove è stato affermato che *“la natura degli atti di verifica fiscale redatti dal personale della Agenzia delle entrate è tipicamente amministrativa, di tal che il loro svolgimento non richiede l’adempimento dell’obbligo da parte degli accertatori di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23*

febbraio 2015, n. 7930), ciò tanto più ove, come nel caso di specie, gli indizi di reità che avrebbero dovuto allertare i funzionari accertatori sarebbero costituiti, secondo quanto riportato dalla parte ricorrente, solo dal fatto che il C. **non avrebbe risposto ai questionari informativi a lui trasmessi dalla Agenzia in discorso**". Inoltre, gli elementi di reità a carico dell'imputato sono emersi **"solo in occasione delle verifiche eseguite in ambito diverso rispetto alla sede della impresa gestita dal prevenuto"**. Detta sentenza, quindi, libererebbe i funzionari dell'Agenzia delle entrate dall'obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della **facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia**, in quanto attività tipicamente amministrativa.

Mentre il Collegio di Cassazione, con l'**ordinanza n. 41939/2019**, richiamando una precedente pronuncia giurisprudenziale (sentenza n. 1969/1997) ha affermato che, *"in materia di accertamento dei reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o da funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova: tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art.220 norme di coordinamento cod. proc. pen., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta dopo tale momento non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile"*. Nel caso di specie, osserva la Corte, *"i ricorrenti non avevano specificato i motivi di applicazione del citato art.220e soprattutto non avevano indicato le circostanze acquisite dalle dichiarazioni rese ai finanziari senza le garanzie di legge e quindi inutilizzabili"*.

E ancora gli Ermellini, con la sentenza n. 20358/2020, tornando ad occuparsi della problematica legata all'utilizzabilità degli **elementi raccolti in sede penale**, hanno ribadito che *"la giurisprudenza di legittimità è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio "che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cassazione n. 22984/2010, Cassazione n. 22985/2010, Cassazione n. 22986/2010, Cassazione n. 13121/2012, Cassazione n. 8605/2015). Si riconosce quindi, generalmente, che "...non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.)"*.

E da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 9555/2023**, ha confermato che gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Gdf, **senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive**, specificamente prescritte per il procedimento penale, pur essendo **inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'[articolo 191 c.p.p.](#)**, sono pienamente **utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale**, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, nonché l'assenza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Tale conclusione discende dal principio secondo cui in sede di accertamento tributario **"può essere valorizzato qualsiasi elemento che abbia valore indiziario"**, ancorché



acquisito in modo irrituale.

L'Amministrazione finanziaria si uniforma alla Cassazione: il coacervo successorio è abrogato

di Marco Alberi

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Con la [circolare n. 29/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del **coacervo "successorio"** e del **coacervo "donativo"**, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ma andiamo per ordine.

Il coacervo successorio

Nelle more del previgente sistema impositivo, ovvero quando l'imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in un sistema di aliquote progressive applicabili per scaglioni, l'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#), ha previsto l'**istituto del coacervo "successorio"** che comportava la riunione fittizia del **valore attualizzato delle donazioni** elargite in vita dal *de cuius* agli eredi e legatari (c.d. donatum), con il **valore dell'asse ereditario** (c.d. *relictium*), al fine di evitare che tramite il frazionamento del patrimonio (in una pluralità di trasferimenti) fosse **elusa la progressività dell'imposta**.

Il predetto sistema di imposizione, su base progressiva, è venuto meno con l'introduzione, ad opera della L. 342/2000, di un **sistema di tassazione** basato su:

- **tre aliquote fisse e proporzionali** (4%, 6%, 8%), differenziate in funzione del legame di parentela intercorrente tra il disponente (*de cuius* o donante) e il beneficiario del trasferimento (erede o donatario);
- **delle franchigie**, anch'esse differenziate in base al rapporto intercorrente fra disponente e beneficiario.

Era di tutta evidenza che, a seguito delle intervenute modifiche normative, la *ratio* del coacervo sia venuta meno.

Con la circolare n. 3/E/2008, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto, invece, la tesi opposta, ovvero che, ai fini dell'imposta di successione, avrebbero **rilevato tutte le donazioni realizzate** dal *de cuius* **a favore dello stesso beneficiario** (ivi comprese quelle intervenute nel periodo in cui l'imposta di successione era stata abrogata), precisando ulteriormente che la sommatoria tra *relictum* e *donatum* non si sarebbe dovuta utilizzare ai fini della determinazione delle aliquote, ma **soltanto ai fini del calcolo delle franchigie**.

Di diversa opinione la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 3989/2020, Cassazione n. 22738/2020, Cassazione n. 25909/2020, Cassazione n. 27827/2020, Cassazione n. 10171/2022, Cassazione n. 11422/2022; Cassazione n. 17623/2022), la quale ha rilevato che il **coacervo "successorio"**:

- è un istituto **"implicitamente abrogato"** per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall'[articolo 69, L. 342/2000](#) (che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni);
- **non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie**.

A fronte del citato consolidato orientamento giurisprudenziale, con la circolare n. 29/E/2023 l'Agenzia delle entrate ha ritrattato la propria precedente posizione sul tema, adeguandosi al fatto che, ai fini dell'imposta di successione, **l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi "implicitamente abrogato"**, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato per la determinazione delle aliquote e per il calcolo delle franchigie. Ne consegue che, le franchigie dell'imposta di successione e dell'imposta di donazione devono **ritenersi autonome e distinte tra loro**, nel senso che un figlio può legittimamente beneficiare della **franchigia di un milione di euro sulle donazioni ricevute in vita** dal padre e, successivamente, potrà usufruire della **franchigia di un milione di euro sui beni** che riceverà in qualità di erede del defunto padre.

Il coacervo donativo

Il **coacervo "donativo"** – disciplinato dall'[articolo 57, comma 1](#), TUS – è un istituto che implica di **sommare tutte le donazioni ricevute dal donatario dal medesimo donante**, al fine di valutare l'erosione delle franchigie. A tale proposito, sempre nel contesto della richiamata [circolare n. 3/E/2008](#), l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che **gli atti di donazione pregressi avrebbero rilevato** a prescindere dal periodo nel quale siano stati stipulati, dovendo, quindi, essere considerati, ai fini della determinazione delle franchigie:

- sia **gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 25.10.2001** (data di entrata in vigore della normativa che ha abrogato l'imposta sulle successioni e donazioni) e il **29.11.2006** (data di entrata in vigore del regime attuale);
- sia **quelli precedenti al 25.10.2001**.

Nel confermare la vigenza del coacervo “donativo”, la Giurisprudenza di legittimità ha assunto, però, due posizioni divergenti:

- una **minoritaria**, coerente con la posizione dell’ufficio, che confermavala rilevanza delle donazioni **postein essere nel periodo in cui l’imposta non era vigente** (Cassazione n. 11677/2017);
- una **consolidata**, secondo cui il coacervo donativo **non avrebbe dovuto comprendere le donazioni anteriori** “*poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo (ottobre 2001 – novembre 2006) nel quale l’imposta di donazione non esisteva*” (Cassazione n. 727/2021, Cassazione n. 9617/2021, Cassazione n. 40865/2021 e Cassazione n. 5690/2023).

Nel contesto della recente [circolare n. 29/E/2023](#), l’Amministrazione finanziaria sposa quest’ultimo orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, chiarendo che deve intendersi **superato quanto indicato nella citata circolare n. 3/E/2008**, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della franchigia, rilevano anche le donazioni effettuate nel periodo “*compreso tra il 25 ottobre 2001 (...) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale) (...)*”. Conseguentemente, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso devono essere **escluse le donazioni** realizzate nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni **risultava abrogata**.

A fronte del nuovo orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria, in tema di coacervo successorio e donativo, la [circolare n. 29/E/2023](#) invita “*le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni*”.